



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

104ª Seduta pubblica – Martedì 18 luglio 2023

Deliberazione legislativa n. 16

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E PARCHI REGIONALI, EDIFICI DI CULTO, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, GOVERNO DEL TERRITORIO”.  
(Progetto di legge n. 191)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di protezione civile, ambiente, edifici di culto, governo del territorio*” (deliberazione della Giunta regionale n. 6/DDL del 15 marzo 2023);

UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera *Silvia RIZZOTTO*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*con il presente disegno di legge, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, si propone per l'anno 2023, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie di competenza della Seconda Commissione consiliare permanente.*

*Nello specifico il testo del disegno di legge interviene in materia di protezione civile, ambiente e parchi regionali, edifici di culto, edilizia residenziale pubblica, governo del territorio, e si compone complessivamente di diciassette articoli, di cui sei inseriti dalla Seconda Commissione in sede di esame, suddivisi in sei Capi, comprese le disposizioni transitorie e finali.*

*Il Capo primo contiene un unico articolo con il quale si prevede una modifica all'articolo 24 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 “Disciplina delle attività di protezione civile”. Con la modifica proposta si intende attribuire alla Giunta regionale la possibilità, nell'ambito del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 24, di concedere contributi per particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare il servizio regionale di protezione civile, garantendone la continuità nell'assolvimento delle relative funzioni. I contributi sono finalizzati a sostenere*

*iniziative od interventi riconosciuti dalla Giunta regionale di carattere strategico a rilevanza regionale e la loro realizzazione è affidata ai componenti del Servizio regionale, cioè la Regione, le province, la Città Metropolitana di Venezia, i comuni e le loro forme associative, oltre che alle strutture operative del servizio regionale quali ARPAV, le altre aziende regionali, le aziende sanitarie, il volontariato organizzato iscritto all'elenco regionale, gli enti ed istituti di ricerca con finalità di protezione civile operanti nel territorio regionale. L'articolo dispone che la Giunta ne dia tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale.*

*Il Capo secondo si compone di nove articoli che intervengono in materia di ambiente e parchi regionali con modifiche a cinque diverse leggi regionali.*

*L'articolo 2 del progetto di legge apporta una modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" al fine di aggiornarne il testo alla vigente normativa statale di riferimento e ad individuare, in maniera chiara e univoca, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, stabilendo che per gli impianti non soggetti ad autorizzazione all'installazione ed esercizio per la produzione di energia elettrica, gli aspetti ambientali relativi alle emissioni in atmosfera siano valutati nel complesso dello stabilimento attraverso il medesimo procedimento autorizzativo in capo ad un'unica Autorità competente.*

*L'articolo 3, inserito in sede di esame, propone di aggiornare il riferimento normativo statale di cui alla lettera a) del punto 4) dell'articolo 6 della LR 33/1985, che definisce le competenze del comune in materia ambientale.*

*L'articolo 4, anch'esso inserito in sede di esame, propone di stralciare il riferimento ad una norma statale abrogata dal comma 2 dell'articolo 58 (Tutela dell'atmosfera), della medesima LR 33/1985.*

*Con l'articolo 5 si prevede l'abrogazione di due commi dell'articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" che prevedono ancora il rinvio ad una competenza regionale in tema di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che l'evoluzione normativa statale ha reso obsoleta in quanto oggi l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera confluisce nei provvedimenti autorizzativi unici, la cui competenza è compiutamente definita dalla vigente normativa statale e regionale, ovvero costituisce atto autonomo ove la norma non preveda il rilascio di un titolo autorizzativo per la produzione di energia elettrica.*

*L'articolo 6, inserito in sede di esame, propone di aggiornare il riferimento normativo statale di cui al comma 2 dell'articolo 80 della LR 11/2001, comma relativo alle funzioni delle province nell'ambito della disciplina riguardante le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.*

*L'articolo 7, anch'esso inserito in sede di esame, propone di aggiornare il riferimento normativo statale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 della LR 11/2001, lettera riguardante la predisposizione, da parte di ARPAV, della relazione annuale sulla qualità dell'aria.*

*L'articolo 8 modifica l'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che dispone in merito agli organi dei Consigli di bacino per il servizio idrico integrato, al fine di uniformare tale disposizione normativa con quella vigente per i Consigli di Bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge*

finanziaria 2010)”, e consentire in tal modo ai sindaci di poter delegare la partecipazione all’Assemblea d’Ambito anche a soggetti diversi dall’assessore comunale, come attualmente prevede la disposizione della legge regionale 17/2012 che si intende modificare.

Con l’articolo 9, poi, si prevede una modifica all’articolo 3 della citata legge regionale 52/2012 finalizzata ad introdurre una specifica previsione che disciplini l’iter di approvazione per le richieste dei singoli comuni di passaggio da un Consiglio di bacino ad un altro, al di fuori della fattispecie già prevista dall’art. 3, commi 1 e 1 bis della medesima legge che si riferisce esclusivamente alla diversa approvazione di riconoscimento dei bacini territoriali, immediatamente precedente alla costituzione degli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale (EGATO). La proposta di passaggio ad un bacino territoriale diverso da quello approvato dalla Giunta regionale è presentata dal singolo comune; la procedura è avviata, sentiti i consigli di bacino di provenienza e di destinazione, che si esprimono, tenendo conto della salvaguardia della propria operatività e del rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità: trattasi di parere non vincolante e dal quale si prescinde, decorsi trenta giorni dalla richiesta. La Giunta regionale delibera sulla proposta di passaggio di bacino, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde.

Infine, l’articolo 10, introdotto in sede di esame, propone una modifica di semplificazione normativa, volta ad integrare nelle disposizioni in materia di rendicontazione annuale in capo agli enti parco regionali (comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”), quanto già previsto dall’articolo 8 (Relazione sull’attività) della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”, coordinando in questo modo le disposizioni in materia di rendicontazione annuale contenute nelle due leggi regionali, disponendo inoltre che gli enti parco trasmettano anche il programma annuale di attività, al fine di consentire quindi alla commissione consiliare competente di avere un costante e periodico monitoraggio sull’attività svolta dagli enti parco nonché un quadro completo ed esaustivo di quanto gli enti parco intendono realizzare.

Con il Capo terzo si interviene in materia di edifici di culto con un articolo diretto a modificare l’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”.

La modifica è finalizzata a permettere il finanziamento regionale diretto a favore di edifici di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, anche quando questi non sono nelle proprietà di un ente della confessione religiosa medesima ma di una persona giuridica pubblica. In questi casi, l’istanza di contributo è presentata dalle autorità competenti, individuate in base all’ordinamento di ciascuna confessione religiosa, e sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente proprietario.

Il Capo quarto, introdotto in sede di esame, interviene nella materia dell’edilizia residenziale pubblica proponendo, all’articolo 12, una modifica all’articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, relativo all’attribuzione di alloggi per finalità sociali, al fine di garantire la possibilità ai comuni, qualora il numero di alloggi da assegnare annualmente sia inferiore alle cento unità, di riservare comunque fino a 2 alloggi a specifici progetti destinati a situazioni di fragilità sociale a favore delle aziende ULSS o dei servizi sociali del comune stesso.

*Il Capo quinto concerne la materia del governo del territorio e si compone di tre articoli diretti a modificare altrettanti articoli della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.*

*Il primo, l'articolo 13 del progetto di legge, modifica l'articolo 45 ter della l.r. 11/2004 per consentire, in un'ottica di semplificazione e in coerenza con quanto previsto dall'art. 146 del D.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, di ricomprendere le forme associative e di cooperazione fra enti locali, come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, tra i soggetti ai quali la Regione può delegare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.*

*L'articolo 14 del progetto di legge modifica l'articolo 45 quater della l.r. 11/2004. La modifica proposta, in coerenza con la finalità di promuovere forme di cooperazione tra enti che favoriscano, tra l'altro, una maggiore qualità dei servizi erogati ai cittadini, consente ai comuni di esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ad essi delegate anche attraverso forme di convenzionamento con gli Enti Parco regionali inseriti nell'Elenco degli enti idonei.*

*Con l'articolo 15 si apporta infine una modifica all'articolo 45 septies della l.r. 11/2004 che ha istituito l'Osservatorio regionale per il paesaggio con il compito di predisporre studi, raccogliere dati e formulare proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.*

*In questi anni di attività l'Osservatorio regionale ha promosso la costituzione di osservatori in ambito locale, come luogo privilegiato per poter raccogliere le indicazioni che le popolazioni percepiscono come esigenze primarie e, conseguentemente, adottare iniziative specifiche rispondenti alle suddette esigenze. Con la modifica proposta si intende istituzionalizzare tale previsione, stabilendo con legge che gli Osservatori locali per il paesaggio aderiscono alla Rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.*

*Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo sesto con due disposizioni finali: la prima (articolo 16) contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma (articolo 17) prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.*

*Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie locali (espresso in data 8 maggio 2023) e della Prima Commissione (espresso in data 21 giugno 2023), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 22 giugno 2023 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 191 e lo ha approvato a maggioranza.*

*Hanno espresso voto favorevole il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Bet, Bisaglia, Cavinato, Centenaro, Sponda e Zecchinato (Zaia Presidente), Dolfin e Puppato (Liga Veneta per Salvini Premier), Venturini (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto) e Valdegamberi (Misto).*

*Hanno espresso voto di astensione i Consiglieri Bigon, Montanariello e Zanoni (Partito Democratico Veneto), Ostanel (Il Veneto che Vogliamo) e Lorenzoni (Misto).”;*

UDITA la relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere *Jonatan MONTANARIELLO*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*sei Capi, diciassette articoli. L'articolo 1 è significativo in questo provvedimento perché abbiamo scongiurato una delega in bianco alla Giunta, tentativo di evitare l'utilizzo dell'istituto ordinario dei bandi per l'assegnazione delle risorse, con l'obiettivo di attribuire alla Giunta – leggo dalla relazione del testo depositato – la possibilità di concedere contributi per particolari esigenze operative, ad integrazione degli altri finanziamenti del Servizio regionale di protezione civile, contributi finalizzati a sostenere iniziative od interventi riconosciuti dalla Giunta regionale di carattere strategico e rilevanza regionale.*

*È stato un lavoro importante, lungo e non semplice. Oggi, però, abbiamo questo articolo, così come lo stiamo discutendo, sicuramente più efficace sotto l'aspetto operativo, ma anche garante e a tutela della Commissione stessa nell'esercizio delle proprie prerogative, dato che, ai sensi dello Statuto e del Regolamento, prevede che in caso di utilizzo da parte di questo istituto di urgenza (chiamiamolo così) da parte della Giunta si dà tempestiva informativa alla competente Commissione consiliare, corredata da una relazione che motivi la strategicità a rilevanza regionale.*

*Crediamo che questo sia un passaggio importante, che ha trovato in maniera trasversale una sensibilità all'interno del dibattito, ahimè, qualche volta un po' acceso, qualche volta un po' duro, qualche volta un po' ruvido. Il fatto però che in molti casi fosse trasversale e condiviso sta a significare che non c'è stato un approccio ideologico, ma un approccio legislativo al tema, ovvero da una parte riconoscere che si potesse ricorrere ad un istituto straordinario, qualora la straordinarietà lo prevedesse, dall'altra parte scongiurare una delega in bianco alla Giunta. D'altronde, colleghi, gli utilizzi degli istituti straordinari servono, lo vedevamo anche prima con l'assessore Caner, però è evidente che quando si parla di Protezione civile di per sé la sua chiamata in campo corrisponde a un'emergenza o a una straordinarietà di qualcosa. Non è che la Protezione civile scende in campo per andare a passeggiare e vedere se per strada va tutto bene. Ed era un po' altisonante il fatto che si voleva mettere a fianco l'utilizzo di risorse: Presidente e colleghi, non risorse aggiuntive, ma risorse ordinarie, quindi le stesse risorse dallo stesso capitolo che vengono date in gestione ordinaria a tutti coloro che devono guadagnarsi le ore, gli accrediti, per poter dopo attingere ai bandi, il che significava necessariamente svilire anche il lavoro di un pezzo stesso di Protezione civile, perché non aggiungere altre risorse voleva dire far sì che chi oggi rientra nei finanziamenti domani non rientrasse più. Togliere una parte di gestione ordinaria per metterla nella gestione straordinaria ci spaventava un po'. Questo non per mancanza di fiducia, ma perché è molto semplice usare la parola “emergenza” quando si parla di Protezione civile.*

*Dobbiamo riconoscere l'ottimo lavoro svolto, e li ringrazio anch'io, dalla Presidente, dai tecnici e dal Legislativo, in particolar modo il dottor Giachetti, il dottor Schiavon e il dottor Simionato, che sono stati arbitri preziosi nell'aiutarci a mettere insieme pezzi di sensibilità diverse, anche con una sintonia dell'Ufficio di Presidenza, per tentare, presidente Rizzotto, di far stare insieme tutta la Commissione su un provvedimento così importante. Sicuramente la determinazione messa in campo ha prodotto momenti di tensione vera, però oggi penso che abbiamo fatto il miglior servizio che un Organo legislativo potesse fare alla sua Regione e alla stessa Protezione civile.*

*Gli articoli 2 e 5 avevano riferimenti al DPR n. 53/1988 che è stato abrogato, ma è successo nel 2006 con il decreto legislativo n. 152. La Giunta ora lo fa perché l'articolo 2 modifica l'articolo 5 della legge regionale n. 23 e l'articolo 79 della legge regionale n. 11/2001, un po' la nostra Bassanini, che messi insieme avevano sicuramente dei problemi interpretativi. Però, un piccolo tassello in qualche modo stride: come avevamo fatto nel 2006, che è il DPR di riferimento ad oggi, siamo consapevoli che la normativa ha subito un'evoluzione dal 2006 ad oggi, tant'è che lo stesso articolo 269 del decreto n. 152 è stato modificato più volte, ma ci piacerebbe sapere quali sono questi motivi interpretativi così forti da intervenire oggi nell'ordinamento. Certo, lo condividiamo, non si può dire che non fosse necessario intervenire, però, siccome nelle relazioni ci dicono che c'erano questi grandi scogli interpretativi, vorremmo capire come abbiamo fatto dal 2006 ad oggi, se questi scogli li abbiamo aggirati o saltati, oppure se ci siamo nascosti dietro questi scogli, che mi sembra, a volte, anche la più plausibile delle spiegazioni.*

*Gli articoli 3, 4, 6 e 7, inseriti in sede d'esame, dispongono, anch'essi, aggiornamenti e stralci, tutti in riferimento al DPR n. 53/1988.*

*L'articolo 8 tenta di portare una disposizione in materia di bacini idrici all'analogia forma dei rifiuti, proponendo alla legge regionale n. 17/2012, all'articolo 4, così come era già previsto nella legge regionale n. 52/2012, che all'Assemblea di bacino possa essere delegato non più solo l'Assessore, ma un terzo. Sicuramente, come dice il Legislativo nella scheda SIN, la proposta rispetta il decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) ed è conforme, perché avviene già con quello che prevede la legge n. 52 del 31 dicembre 2012, però noi crediamo, colleghi, che ci sia una questione politica, soprattutto quando si parla di rappresentare un ente. Infatti, noi con un emendamento chiediamo che possa partecipare sicuramente non solo l'Assessore delegato, nulla quaestio, ma anche, per non avere un'ottica restrittiva, al limite un Consigliere comunale delegato. Sembra quasi che si voglia andare ogni volta a svilire e sminuire il ruolo delle Assemblee amministrative locali. D'altronde, il fatto che ogni volta che facciamo una legge pensiamo di dire che c'è sempre qualcuno che ne capisce di più di chi fa parte di un Consiglio comunale credo vada anche un po' contro quello che è il ruolo stesso della politica.*

*Se alla fine i cittadini, votando, decidono di farsi rappresentare da quella classe dirigente, quella classe dirigente, da una parte, deve lavorare per assumere le competenze tecniche e, dall'altra, è anche giusto che si assuma oneri e onori su questo, crediamo che ci sia anche un ruolo da tutelare da parte delle Assemblee legislative. Capisco che tecnicamente può stare in piedi, mi viene però in mente il tema della TARI a Venezia, il famoso mito delle tariffe ARERA: tutti i Comuni hanno aumenti del 40, 50 o 60%, mentre Venezia fa il 13% in meno del 2018, che è stato l'anno migliore che ha avuto nelle tariffe. Quindi, credo che un po' di mediazione politica su questo ci voglia, a parte i tecnicismi.*

*Sembra quasi che si voglia prendere atto che c'è una politica sempre più spesso impreparata, che deve commissariare o delegare le proprie funzioni ai tecnici. Noi non condividiamo questa visione, scritta ma non detta, che spesso ritorna quando ci sono gli ordinamenti in Aula. Riteniamo che la centralità della responsabilità politica, Presidente, debba rimanere in capo alla parte politica, che la esercita con il mandato degli elettori, coadiuvandosi sicuramente degli aspetti tecnici. Anche noi non siamo arrivati qua sapendo quello di cui stiamo parlando oggi, però in aiuto ci sono i tecnici, ci sono i dirigenti, c'è un po' di buona volontà, quindi ognuno di noi cerca di creare le competenze per espletare le proprie funzioni, altrimenti non ha senso candidarsi. Abbiamo preparato, infatti, un emendamento in tal senso.*

*L'articolo 9 è molto interessante. È una procedura nuova, che disciplina il caso in cui un Comune voglia passare da un bacino territoriale ad un altro nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Si prevede che prima ci voglia, ovviamente, una delibera di Consiglio comunale – e su questo ci mancherebbe altro – e che poi sia il bacino di provenienza che quello di destinazione diano un parere entro 30 giorni; un parere non vincolante previsto nella norma.*

*Su questo noi abbiamo, nessuno ce ne voglia, un'idea diversa e abbiamo fatto due emendamenti per dare l'opzione 1 e l'opzione 2 alla modifica di questa norma.*

*Con il primo chiediamo che, fermo restando i 30 giorni previsti – sia chiaro, colleghi, nessuno vuole allungare i termini e nessuno vuole fare ostruzionismo, quindi i giorni sono quelli che ci mettete voi – il parere del Consiglio di bacino di destinazione sia vincolante per gli ovvi motivi che adesso vi spiego. È evidente che ha 30 giorni per darlo, ma può anche non darlo. Nei 30 giorni, così come oggi dobbiamo aspettare il parere non vincolante, dobbiamo aspettare il parere vincolante. Non si allunga nulla. Il fatto che ci sia, soprattutto su una norma regionale, quella come la nostra, dove i bacini sono stati fatti in base a quelle che sono le competenze delle aziende. Se voi venite a Venezia, il bacino di Venezia segue VERITAS, non c'è una logica territoriale. Andiamo a vedere nel Veneto orientale. L'altro giorno c'è stato anche uno sciopero dei lavoratori di queste aziende, dopo tanti anni per la prima volta, e vanno ringraziati perché hanno comunque tenuto fede ai servizi minimi, scuole, ospedali e quant'altro. Mi vengono in mente Caorle, Eraclea, Bibione e Jesolo tanto per dire quattro località non secondarie - e anche lì c'è un bacino.*

*È evidente che una legge fatta, Presidente, su una taratura che è in qualche modo quella aziendale e non quella più conciliante nelle varie ottiche, non può non avere il bacino di arrivo che dia un parere vincolante. Immaginiamo che chi vuole entrare sia qualcuno che notoriamente blocca, contesta, allunga e tu sei una realtà che lavora bene e lavora in un certo modo, devi poterti anche permettere il lusso di preservare quella che è la funzionalità, visto che parliamo di temi delicati, e in qualche modo devi mantenere questa funzionalità se ha portato anche anni di lavoro per raggiungere degli equilibri.*

*Così come mi viene in mente, se questo passaggio avviene con una discrepanza di aziende. Non è facile dire che noi decidiamo per gli altri su questi temi, perché uno lo accontentiamo, ma 43 li scontentiamo. Auguri quindi se decidete di andare avanti su questa strada.*

*Con un altro emendamento invece chiediamo che siano vincolanti entrambi i pareri, sia quello del Consiglio di destinazione che quello di origine. A questo siamo un po' meno affezionati, però è un dovere nostro legislativo proporlo, perché sappiamo bene che se un soggetto occupa un certo spazio in materia tariffaria non è che ti lasciano andare via serenamente. Su questo possiamo anche capire. Ve la chiudiamo così: fatto cento, accontenti uno, ma gli altri novantanove ve li trovate dietro la porta con il piccone a chiedervi a chi devono dire grazie di quello che dopo succede.*

*È evidente che diventa una facoltà che decideranno di esercitare i Consigli di bacino, ma noi non possiamo pensare che questi passaggi avvengano, seppur rispettando i principi di autosufficienza e della propria operatività, senza contezza di quelle che possono essere le eventuali situazioni pregresse o gli scenari futuri che si delineano. Noi sappiamo quello che ci viene chiesto, però io adesso guardo a quello che conosco meglio, che è il mondo veneziano fatto da più aziende, addirittura da aziende che raccolgono in proprio i rifiuti, qualcuna a Jesolo che usa la sua, qualcuno a Chioggia che usa l'altra. È una giungla. Presidente, noi ci vantiamo di avere una gestione di rifiuti come quella veneta e quindi dobbiamo proteggerla, anche dove i*

*Consigli comunali fanno delle scelte legittime, ma non possiamo andare a prendere il cerino e dire: “Tanto do fuoco a casa di un altro, non alla mia. Cosa mi interessa?”.* Riteniamo essenziale capire cosa ha da dire chi è sul territorio e quali scenari si configurano. Se arriviamo all’articolo 10, interviene una legge sulla governance dei parchi, la n. 23/2018, secondo disposizioni già previste, solo che si mettono in fila a quelle che erano le disposizioni di due articoli in tema di relazione annuale alla Commissione integrando l’articolo 5 della n. 23 con il contenuto dell’articolo 8 della n. 53/1993. Un’intuizione della Presidente che, va riconosciuto, migliora anche la relazione che arriva in Commissione, integrandola, infatti, anche con il programma annuale delle attività, che si affianca – cosa che prima non c’era – al programma annuale di conservazione della natura di sviluppo sostenibile e promozione, oltre alla rendicontazione. In più, si tenta di dare una tempistica certa indicando febbraio come mese di riferimento per la trasmissione della documentazione. Su questo credo che sia stato fatto un buon lavoro. Evitiamo di fare due volte una cosa simile, ma non uguale e diamo una tempistica, visto che molto spesso siamo noi a dover corteggiare gli altri. Questo crediamo sia un passaggio che migliora l’attività legislativa della nostra Regione.

*L’articolo 11 credo che sarà uno dei perni centrali di questo dibattito, perché parla di contributi regionali per l’edilizia di culto che si affiancano ai finanziamenti dai Comuni con le risorse del fondo delle opere di urbanizzazione.*

*Qui credo ci sia un importantissimo nodo politico, perché all’inizio si proponeva di consentire di finanziare edifici di culto anche di proprietà di persone giuridiche private, oltre che quelli di proprietà di persone giuridiche pubbliche, oltre naturalmente agli edifici di proprietà delle confessioni religiose stesse. Poi – Presidente, mi rivolgo a lei – durante il dibattito, quando noi in buona fede abbiamo ringraziato questo articolo, perché per quanto riguarda l’erogazione dei contributi apriva anche ad edifici di culto non prettamente diffusi nel nostro territorio, è arrivato un perentorio ordine di Fratelli d’Italia che ha detto: “Basta toglietelo, non si discute”; ahimè, l’ordinamentale presentato dalla Giunta è andato. Noi abbiamo dunque preparato un emendamento, colleghi, per darvi sponda e dire che così come l’aveva concepito la Giunta aveva un senso. Dopo, per carità, cose vostre, però abbiamo il dovere di dire che forse in questo passaggio c’era stata una Giunta lungimirante, lucida, che meritava di non subire queste interruzioni repentine immotivate.*

*L’articolo 12 Capo IV in tema di emergenza abitativa credo che faccia una cosa sensata, e lo condividiamo, ovvero prevedere che gli alloggi da riservare alle aziende ULSS e ai servizi sociali del Comune per finalità sociali che intercettano situazioni di fragilità sociali siano sempre due, anche quando quelli da assegnare siano meno di 100, visto che si parla del 2% nella norma, e ciò a vantaggio dei Comuni più piccoli, che in Veneto sono tantissimi, ovvero quelli che avendo meno di 100 alloggi col 2% non riuscirebbero ad avere i due alloggi previsti. Credo sia un passaggio molto di buonsenso.*

*Si interviene al 13 e 14 sulla funzione di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, prevedendo che possano sostanzialmente anche essere delegate a forme associative di cooperazione tra Enti locali; l’articolo 13 vieta che ci siano forme di convenzionamento con gli Enti Parco. L’articolo 14 va in quella direzione; è tutto sommato una formula per estendere l’istituto ed evitare che i soggetti magari si sottraggano a questo, con il rischio che dopo si riduca la platea di chi lo fa. È quello che sta avvenendo, perché molti Comuni non sono attrezzati per il rilascio delle autorizzazioni a causa dei problemi di personale che conosciamo tutti e comunicano alla Regione la mancanza dei requisiti. La Regione provvede alla revoca della qualifica*

*di ente idoneo. Così vengono stralciati dagli elenchi degli enti idonei, creando e diminuendo la platea dei soggetti che possono farlo.*

*L'articolo 15, infine, sempre in materia di paesaggio, propone un'integrazione volta a dare rilievo agli osservatori locali per il passaggio. In tal senso si dice esplicitamente che questi aderiscono alla rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione europea del paesaggio a tutto il territorio regionale.*

*Concludo dicendo che sono articoli che avrebbero una chiave di lettura diversa se noi oggi non ci trovassimo di fronte alla difficoltà di molti Enti locali che si fanno deperire dall'elenco di chi deve fare la paesaggistica mettendo in difficoltà quei pochi che restano, appesantendoli.”;*

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, il disegno di legge composto di n. 17 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

**Art. 1**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 33
Voti contrari	n. 9

**Art. 2**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 8

**Art. 3**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 9

**Art. 4**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 8

### **Art. 5**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 33
Astenuti	n. 7

### **Art. 6**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 8

### **Art. 7**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 33
Astenuti	n. 6

### **Art. 8**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 41

### **Art. 9**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 31
Voti contrari	n. 9

### **Art. 10 e 11**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 31
Voti contrari	n. 9

### **Art. 12**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 32
Astenuti	n. 8

### **Art. 13**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 33
Astenuti	n. 8

### **Art. 14, 15, 16 e 17**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 8

VISTO l'emendamento approvato in Aula;

### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

**“DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E PARCHI REGIONALI, EDIFICI DI CULTO, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, GOVERNO DEL TERRITORIO”**

---

***CAPO I - Disposizioni in materia di protezione civile***

**Art. 1 - Modifica all'articolo 24 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 “Disciplina delle attività di protezione civile”.**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13, è inserito il seguente:

*“3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare il servizio regionale di protezione civile garantendone la continuità nell'assolvimento delle relative funzioni, la Giunta regionale può individuare eventuali interventi di carattere strategico a rilevanza regionale, da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, prevedendo, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo di cui al comma 1, un contributo per la realizzazione degli stessi, e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale.”.*

***CAPO II - Disposizioni in materia di ambiente e parchi regionali***

**Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”.**

1. La lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituita dalla seguente:

*“b) autorizzando gli stabilimenti ai sensi della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 269 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5 bis della presente legge;”.*

**Art. 3 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”.**

1. Alla lettera a) del numero 4) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, le parole: “di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, articolo 7, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3 dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni.”.

**Art. 4 - Modifica all'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”.**

1. Al secondo comma dell'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, le parole: “nonché per gli impianti ricadenti nelle aree individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 del dpr 24 maggio 1988, n. 203” sono soppresse.

**Art. 5 - Modifica all'articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".**

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono soppressi.

**Art. 6 - Modifica all'articolo 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".**

1. Al comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, le parole: *"del d.p.r. n. 203/1988"* sono sostituite dalle seguenti: *"del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni"*.

**Art. 7 - Modifica all'articolo 81 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".**

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, le parole: *"di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del d.p.r. n. 203/1988"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e successive modificazioni"*.

**Art. 8 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche".**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 le parole: *"dall'assessore comunale delegato"* sono sostituite dalle seguenti: *"dagli assessori e consiglieri comunali delegati, con competenza in ordine alle funzioni di cui al comma 2"*.

**Art. 9 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)"".**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, abrogato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)""", è inserito il seguente:

*"3 bis. La proposta di passaggio ad un bacino territoriale diverso da quello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 1 e 1 bis è presentata dal singolo comune, previa deliberazione del consiglio comunale, adeguatamente motivata dalle valutazioni relative ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. La procedura di passaggio è avviata, sentiti i consigli di bacino di provenienza e di destinazione, che si esprimono, tenendo conto della salvaguardia della propria operatività e del rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde. La Giunta regionale delibera sulla proposta di passaggio di cui al presente comma, sentita la competente"*

*commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde".*

**Art. 10 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".**

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 è così sostituito:

*"6. Il Consiglio direttivo invia annualmente, entro il mese di febbraio, alla commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette e ai Comuni facenti parte del Parco:*

*a) il programma annuale di attività ed il programma annuale di conservazione della natura, di sviluppo sostenibile e promozione deliberati ad inizio anno;*

*b) una dettagliata relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul funzionamento dell'Ente parco nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con i programmi di cui alla lettera a) riferiti all'anno precedente."*

**CAPO III - Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto**

**Art. 11 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".**

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale in materia di interventi per gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali", dopo le parole: "*confessione religiosa*" sono inserite le seguenti: "*, proprietarie dei beni o su beni di proprietà di persone giuridiche pubbliche i cui rappresentanti legali devono sottoscrivere l'istanza*".

**CAPO IV - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica**

**Art. 12 - Modifica all'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".**

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, le parole: "*fino al 2 per cento degli alloggi da assegnare annualmente*", sono sostituite con le seguenti: "*fino a 2 alloggi tra quelli da assegnare annualmente ovvero, qualora il numero degli alloggi da assegnare annualmente sia superiore a 100, fino al 2 per cento di tale numero*".

**CAPO V - Disposizioni in materia di governo del territorio**

**Art. 13 - Modifica all'articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".**

1. Al comma 3 dell'articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole: "*e province*" sono sostituite dalle seguenti: "*, province e Città Metropolitana di Venezia, nonché a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali*".

**Art. 14 - Modifica all'articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11  
"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono aggiunte le parole: “, *anche attraverso forme di convenzionamento con gli enti parco regionali*”.

**Art. 15 - Modifica all'articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11  
"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".**

1. Dopo il primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente: “*Gli Osservatori locali per il paesaggio aderiscono alla Rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea del paesaggio a tutto il territorio regionale.*”.

***CAPO VI Disposizioni finali***

**Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 17 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 9

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Erika Baldin

**IL PRESIDENTE**  
f.to Francesca Zottis

## INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di protezione civile.....	12
Art. 1 - Modifica all'articolo 24 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile". .....	12
CAPO II - Disposizioni in materia di ambiente e parchi regionali .....	12
Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".....	12
Art. 3 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".....	12
Art. 4 - Modifica all'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".....	12
Art. 5 - Modifica all'articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".....	13
Art. 6 - Modifica all'articolo 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".....	13
Art. 7 - Modifica all'articolo 81 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".....	13
Art. 8 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche". .....	13
Art. 9 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)"" .....	13
Art. 10 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali". .....	14
CAPO III - Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto.....	14
Art. 11 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".....	14
CAPO IV - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.....	14
Art. 12 - Modifica all'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	14
CAPO V - Disposizioni in materia di governo del territorio.....	14
Art. 13 - Modifica all'articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". .....	14
Art. 14 - Modifica all'articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". .....	15
Art. 15 - Modifica all'articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". .....	15
CAPO VI Disposizioni finali.....	15
Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	15
Art. 17 - Entrata in vigore.....	15